

161.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

|  | PAG. |   | PAG. |
|--|------|---|------|
| <b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....                                | 6073 | <b>Nomine ministeriali</b> (Comunicazioni) .....                      | 6073 |
| <b>Corte Costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) .                         | 6072 | <b>Progetto di legge S. 1217 (approvato dal Senato) n. 2732-1336:</b> |      |
| <b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) ..... | 6071 | (Articoli da 1 a 5) .....   | 6052 |
| <b>Disegno di legge n. 2941:</b>   |      | (Emendamenti presentati agli articoli da 1 a 5) .....                 | 6055 |
| (Questioni pregiudiziali di costituzionalità) .                              | 6047 | <b>Proposte di legge:</b>   |      |
| (Questione sospensiva) .....   | 6049 | (Annunzio) .....  | 6071 |
| <b>Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 4 marzo 1997</b> .....       | 6071 | (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....                  | 6071 |

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
RELATIVE ALLE OPERE REALIZZATE PER LA RICOSTRUZIONE  
POSTERREMOTO E PROROGA DELLA GESTIONE (2941)***

---

PAGINA BIANCA

QUESTIONI PREGIUDIZIALI  
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che il testo del disegno di legge n. 2941 approvato dalla Commissione VIII contrasta con le norme costituzionali e precisamente:

1) L'articolo 2, comma 1, con l'articolo 81 comma 4 della Costituzione, in quanto, dalle analisi fornite dallo stesso Governo si rileva la insufficienza dello stanziamento in relazione al fabbisogno scaturente dalla definizione in via amministrativa delle controversie, anche tenuto conto che sul medesimo stanziamento vanno a gravare gli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 3 relativamente all'anno 1997;

2) L'articolo 2, comma 1, con gli articoli 5, 28, 101 e 128 della Costituzione, lì dove sottrae l'amministrazione centrale alla corresponsione, per propri atti o per atti di propri funzionari, a far data dal 24 giugno 1995 addossando la stessa responsabilità agli enti destinatari delle opere, per lo più ai comuni; con ciò si lede l'autonomia dei detti enti pubblici territoriali (articoli 5 e 128), si viola il principio di responsabilità dell'azione amministrativa (articolo 28 e si elude, in violazione dell'articolo 101 della Costituzione, il disposto dei provvedimenti giurisdizionali che hanno confermato la illegittimità della pretesa, da parte del Governo, di trasferire *ope legis*, a far data appunto dal 24 giugno 1995, agli Enti individuati, le opere, completate o meno, ed i rapporti contrattuali ad esse relativi. Peraltro, il fatto che detti trasferimenti non siano in realtà, nella maggioranza dei casi, avvenuti, ed in numerosi casi non siano avvenuti per ordine del Consiglio di Stato, implica che la norma ex articolo 2 comma 1, anche sotto questo profilo, violi l'articolo 28 della Costituzione per riversare sugli Enti destinatari l'onere di comportamenti omissivi, di atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione centrale dal 24 giugno 1995 in avanti;

3) l'articolo 3, comma 1, con gli articoli 5, 28, 101 e 128 della Costituzione, per gli stessi motivi dedotti sub 2 lì dove prevede la definibilità, in via amministrativa, delle sole controversie aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995;

4) l'articolo 3, comma 2, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, lì dove identifica una speciale categoria di soggetti, rispetto alla generalità dei possibili contraenti con l'Amministrazione Centrale dello Stato che siano sottoposti ad indagine penale, con i quali lo Stato non intende negoziare. Vale a dire, mentre ai sensi dell'articolo 31-*bis* legge n. 216 del 1995, con riferimento alle controversie riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, è possibile indiscriminatamente pervenire alla definizione in via amministrativa della controversia stessa, anche in presenza di indagini penali, ciò non è consentito dall'articolo 3 comma 2 del disegno di legge n. 2941 per le sole controversie che traggono origine dal Titolo VIII della legge n. 219 del 1981;

5) l'articolo 3, comma 2, con l'articolo 87 commi 1 e 2 della Costituzione, in quanto si rende oggettiva una (presunta) responsabilità penale, che invece il comma 1 articolo 27 della Costituzione vuole personale, dal momento che la norma riferisce (l'indagine e la conseguenza sul piano amministrativo) alla esecuzione dell'opera e non al soggetto che avrebbe commesso le irregolarità. Inoltre la norma dell'articolo 3 comma 2 del disegno di legge n. 2941 viola il comma 2 dell'articolo 27 della Costituzione lì dove per essere operante necessita della mera richiesta di rinvio a giudizio;

6) l'articolo 3, comma 3, con l'articolo 113 della Costituzione, in quanto prevede che la definizione in via amministrativa della controversia comporti « la nullità » delle decisioni giurisdizionali adottate e la possibilità per l'Amministrazione di procrastinare il pagamento delle somme dovute *sine die*, al solo prezzo degli interessi legali, nei confronti di una controparte priva di tutela giurisdizionale;

7) l'articolo 4, comma 1, con gli articoli 3, 25 e 97 della Costituzione. Le clausole arbitrali, incluse nelle convenzioni per la realizzazione del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 vennero sottoscritte, allorché l'arbitrato nelle opere pubbliche era assolutamente facoltativo, in via pattizia, quale libera manifestazione di volontà, riferendosi le parti al codice di procedura civile e non anche al capitolato generale per opere pubbliche. Per una determinata categoria di cittadini (e quindi in maniera parziale violando l'articolo 3 della Costituzione), cioè i concessionari ex titolo VIII della legge n. 219 del 1981, e non in via generalizzata ma solo per alcuni contratti dell'amministrazione centrale, ossia le convenzioni di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (violando così l'articolo 97 della Costituzione), si pretende di sottrarre il Governo al giudice naturale liberamente scelto dalle parti, violando il principio della *perpetuato jurisdictionis* di cui all'articolo 25 della Costituzione;

8) l'articolo 4, comma 2, con gli articoli 24, 25, 113 e 77, comma 3, della Costituzione: Come dedotto sub 7, l'articolo 4 del disegno di legge n. 2941 consente al Governo di intervenire autoritativamente nel rapporto contrattuale di cui è parte, al fine di sottrarsi al giudice precostituito. Il comma in esame, addirittura, pretende la retroattività di tale assurdo, retrodatando gli effetti della norma al 21 dicembre 1996 quando, dopo tale data, si sia già costituito il collegio arbitrale per decidere della controversia. Il principio del diritto al processo (articolo 24 della Costituzione) è violato ponendo nel nulla l'attività svolta dalle parti dinanzi ai collegi arbitrali costituiti dopo il 21 dicembre 1996 e così pure il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, di cui all'articolo 25 della Costituzione nei sensi indicati al punto 7). Inoltre, la disposizione in esame viola l'articolo 113, comma 2, della Costituzione, limitando la tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica Amministrazione rispetto a particolari categorie di atti. La disposizione in esame,

peraltro, sceglie la data del 21 dicembre 1996 in quanto è la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 643 del 1996, non convertito, che conteneva identica disposizione. In tal modo, artificiosamente, la norma intende far salvi gli effetti di una norma contenuta in un decreto-legge non convertito, ciò che l'articolo 77 della Costituzione consente alle Camere, purché ciò avvenga espressamente. Ponendo poi in relazione il comma 2 dell'articolo 4 con l'articolo 10, comma 1, lettera g) e comma 2, ci si rende conto di come la norma intenda far retroagire la sottrazione del Governo al giudice naturale, violando l'articolo 25 della Costituzione, al 1° luglio 1996;

9) l'articolo 5, comma 1, con gli articoli 24, 101 e 113 della Costituzione, in quanto la norma è vanificatrice, limitatamente a specifiche categorie di atti, della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica Amministrazione, violando il diritto al processo, addirittura prevedendo la liberazione delle somme pignorate presso terzi;

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 2941.

**n. 1.** « Martusciello, Russo, Foti, Bocchino ».

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 2941/A pone dubbi di costituzionalità in particolare per violazione dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, ma soprattutto per il grave *vulnus* di dettami degli articoli 24 e 113 dello stesso testo costituzionale, con specifico riferimento all'articolo 3, comma 1, dal quarto periodo alla fine del comma, e all'articolo 10, comma 1, lettera g), dell'atto camera 2941

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n.2941.

**n. 2**

Garra.

## QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

preso atto che il disegno di legge n. 2941, prevede l'onere di 450 miliardi a carico dello Stato per la soluzione delle controversie insorte per la realizzazione del programma di interventi per l'area metropolitana di Napoli di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981;

considerato che la relazione tecnica del provvedimento non contiene la valutazione dell'ammontare complessivo del contenzioso;

considerato altresì che i dati forniti dal Governo, in data 28 gennaio 1997, alla Commissione ambiente, sono largamente incompleti, in quanto risalgono al settembre 1996, e non rendono possibile la valutazione dell'entità precisa del contenzioso;

ritenuto indispensabile, quale norma fondamentale di buona amministrazione,

conoscere a priori l'esatta destinazione dei fondi stanziati al fine di definire in modo congruo la spesa;

ritenuto altresì doveroso, ai fini della trasparenza nella pubblica amministrazione, avere un quadro preciso della situazione;

delibera

di sospendere l'esame del provvedimento fino a quando il Parlamento non avrà a disposizione dati precisi, forniti dal Governo, sull'ammontare del contenzioso, l'elenco delle opere oggetto di contenzioso e le ditte appaltatrici dei lavori, le opere già trasferite e le opere in via di trasferimento con la specificazione degli eventuali costi previsti per il loro completamento e l'ammontare del contenzioso pendente.

**n. 1.** « Copercini, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano ».

PAGINA BIANCA

**PROGETTI DI LEGGE: S. 1217. — MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (APPROVATO DAL SENATO) (2732); DI ROSA ED ALTRI: NORME PER LA TRASPARENZA DEL BILANCIO DELLO STATO (1336)**

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2732 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

CAPO I

STRUTTURA E FORMAZIONE  
DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è abrogato.

2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione.

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate ap-

pendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.

*4-quater.* Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

*4-quinquies.* In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assetto del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

*4-sexies.* Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio ».

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 468 del 1978 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236, in conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5,

relativamente alle spese correnti per il personale in attività di servizio e per trasferimenti, nonché per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalità non produttive».

6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: bilancio annuale di previsione a legislazione vigente, con la seguente: budget.*

1. 34.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: bilancio annuale di previsione a legislazione vigente, con le seguenti: budget consolidato.*

1. 35.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nei documenti di programmazione economico-finanziaria, come deliberati dal Parlamento, con le seguenti: del principio dalla chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello Stato.*

1. 36.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: bilancio annuale di previsione, con le seguenti: budget annuale.*

1. 37.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, aggiungere le seguenti: in capitoli, per l'entrata e per la spesa, raggruppati in.*

1. 14.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: unità previsionale di base con la seguente: aggregato.*

1. 58.

Marzano, Garra.

*Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: unità previsionali di spesa, con le seguenti: centri di costo previsionali.*

1. 38.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: ciascuna unità, con le seguenti: ciascun centro di costo.*

1. 39.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cancellare le parole: cui è affidata la relativa gestione.*

1. 15.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole:* Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, *con le seguenti:* I centri di costo previsionali sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività.

1. 40.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole:* Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, *sopprimere le parole:* anche a carattere strumentale.

1. 16.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 3, all'alinea, sostituire le parole:* unità previsionale di base *con le seguenti:* centro di costo previsionale.

1. 41.

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole da:* con enucleazione delle spese di investimento *fino alla fine del comma con le seguenti:* In ogni stato di previsione della spesa sono indicate: una tabella riepilogativa con l'indicazione dei centri di responsabilità, le funzioni-obiettivo e le microfunzioni; una tabella che evidenzia l'incrocio tra funzioni-obiettivo e microfunzioni e le categorie economiche relative ai pagamenti totali; due tabelle che evidenziano, per le funzioni obiettivo, la formazione e l'utilizzo, rispettivamente, della massa impegnabile e della massa spendibile; due tabelle che evidenziano, per i centri di responsabilità, la formazione e l'utilizzo, rispettivamente, della massa impegnabile e della massa spendibile.

1. 65.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole:* con enucleazione delle spese di investimento *destinate con le seguenti:* che devono indicare i programmi di investimento destinati.

1. 76.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4, sostituire le parole:* enucleazione delle spese di investimento *destinate con le seguenti:* enucleazione dei programmi di investimento destinati.

1. 77.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere la parola:* solo.

1. 18.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole:* le previsioni di cui alle lettere *aggiungere la parola:* a).

1. 19.

Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ai capitoli raggruppati in ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale.

1. 20.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: unità previsionale di base con le seguenti: centro di costo previsionale.*

**1. 42.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire il quarto periodo con il seguente: A seguito della pubblicazione della legge di bilancio, le risorse relative ai capitoli raggruppati in ogni unità previsionale di base sono assegnate, per ciascun Ministero, ai dirigenti generali responsabili della gestione delle stesse.*

**1. 21.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-ter, sostituire le parole: bilancio annuale di previsione con le seguenti: budget annuale.*

**1. 43.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-ter, sostituire le parole: dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di spesa distinti per ministeri con le seguenti: dal piano economico dell'entrata e dal piano economico della spesa.*

**1. 44.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-ter, dopo le parole: del quadro generale riassuntivo aggiungere le seguenti: nonché del conto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente.*

**1. 22.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: stato di previsione con le seguenti: piano economico.*

**1. 45.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, sostituire il terzo periodo con i seguenti: La significatività degli scostamenti può essere valutata sulla base dei criteri indicati nello stesso Documento di programmazione economico-finanziaria. Gli eventuali scostamenti, opportunamente giustificati, sono ammessi soltanto per una particolare categoria di capitoli, quelli relativi a spese non obbligatorie. Nella medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso dell'esercizio avente per oggetto agevolazioni fiscali, la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione delle agevolazioni stesse.*

**1. 73.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Bampo.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nella medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in termini di perdita del gettito, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel corso dell'esercizio avente per oggetto agevolazioni fiscali, la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione delle agevolazioni stesse.*

**1. 72.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, terzo periodo, sostituire le parole: I criteri per*

determinare con le seguenti: I criteri sulla base dei quali è possibile valutare.

**1. 70.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, terzo periodo, dopo le parole: degli scostamenti aggiungere le seguenti: , ammessi soltanto per i capitoli relativi alle spese non obbligatorie e opportunamente giustificati.*

**1. 75.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, terzo periodo, dopo le parole: degli scostamenti aggiungere le seguenti: , ammessi soltanto per i capitoli relativi alle spese non obbligatorie.*

**1. 78.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, terzo periodo, dopo le parole: degli scostamenti aggiungere le seguenti: , ammessi soltanto se adeguatamente giustificati.*

**1. 62.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, terzo periodo, sostituire la parola: medesimo con la seguente: stesso.*

**1. 71.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: La possibilità di eventuali scostamenti è am-*

*messa soltanto per i capitoli relativi alle spese non obbligatorie purché opportunamente giustificata.*

**1. 69.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, quinto periodo, sostituire le parole: unità previsionale con le seguenti: centro di costo.*

**1. 46.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, sesto periodo, sostituire le parole: bilancio pluriennale con le seguenti: budget pluriennale.*

**1. 48.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: allo stato di previsione, le unità previsionali di base con le seguenti: al piano economico, i centri di costo previsionali.*

**1. 49.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: unità previsionali con le seguenti: centri di costo.*

**1. 51.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-quinquies, primo periodo, dopo le parole: ai fini della aggiungere le seguenti: approvazione da parte delle Camere,*

**1. 25.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-quinquies, sopprimere il terzo periodo.*

**1. 27.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-quinquies, quarto periodo, sostituire le parole: e alle Commissioni parlamentari con le seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari.*

**1. 74.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, capoverso 4-quinquies, quarto periodo, sostituire le parole da: possono essere effettuate variazioni compensative fino a: Sono escluse con le seguenti: non possono essere effettuate variazioni compensative tra capitali, anche del medesimo centro di costo. Sono escluse anche.*

**1. 50.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-quinquies, sopprimere il quinto periodo.*

**1. 28.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 2, capoverso 4-sexies, sostituire la parola: bilancio con la seguente: budget.*

**1. 52.**

Bagliani.

*Al comma 2, capoverso 4-sexies, sopprimere le parole: fino alla approvazione della legge di bilancio.*

**1. 29.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: bilancio di previsione, con le seguenti: budget consolidato.*

**1. 53.**

Bagliani.

*Al comma 3, capoverso 5, dopo le parole: territorio nazionale, aggiungere le seguenti: distinte per regioni.*

**1. 56.**

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 3, capoverso 5, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 1 fino a: n. 236.*

**1. 83.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: negli stati di previsione, con le seguenti: nei piani economici.*

**1. 33.**

Bagliani.

*Al comma 3, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. La relazione di cui al comma precedente assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995 di cui riproduce per intero i contenuti.*

**1. 57.**

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 3, capoverso 6, sostituire le parole: stato di previsione, con le seguenti: piano economico.*

**1. 32.**

Bagliani.

*Al comma 3, capoverso 6, dopo le parole: sono esposte, aggiungere le seguenti: per capitoli e.*

**1. 31.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*All'articolo 1, comma 4-quater, al quarto periodo premettere le seguenti parole: Nelle note preliminari della spesa.*

**1. 60.**

La Commissione.

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2732 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da: Il bilancio pluriennale è redatto fino a: Il bilancio pluriennale, con le seguenti: Il budget consolidato pluriennale*

è redatto per centri di costo; nell'ambito di questi vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il budget consolidato pluriennale.

**2. 2.**

Bagliani.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: redatto per aggiungere le seguenti: capitoli raggruppati in.*

**2. 1.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2732 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Dopo l'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. - (Formazione del bilancio).  
- 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziare per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, le parole: « non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: della gestione aggiungere le seguenti: dei capitoli raggruppati.*

**3. 1.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: singole unità previsionali con le seguenti: singoli centri di costo.*

**3. 3.**

Bagliani.

*Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: singole unità previsionali con le seguenti: singoli centri di costo.*

**3. 4.**

Bagliani.

*Al comma 1, capoverso 1, quarto periodo, sostituire le parole: progetto di bilancio di previsione con le seguenti: progetto di budget consolidato.*

**3. 6.**

Bagliani.

*Al comma 1, capoverso 1, quarto periodo, sostituire la parola: bilancio con la seguente: budget.*

**3. 5.**

Bagliani.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

**3. 2.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2732 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

1. I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità

relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti; le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;

c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultano:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica ».

2. I dati forniti attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sulla base dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, si riferiscono alle unità previsionali di base e ai singoli capitoli.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 1, primo e secondo capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: a) titoli, b) unità previsionali di base, c) categorie, d) capitoli, a) funzioni-obiettivo, b) unità previsionali di base, c) capitoli con le seguenti: a) Mastri, b) centri di ricavo, c) conti, d) sottoconti, a) Mastri, b) centri di costo, d) sottoconti.*

*Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) conti, secondo la natura delle spese per omogeneità.*

##### 4. 6.

Bagliani.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera d), dopo le parole: ai fini aggiungere le seguenti: dell'approvazione da parte delle Camere, della gestione e.*

##### 4. 1.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 1, secondo capoverso, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: Ai fini dell'approvazione parlamentare.*

##### 4. 2.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 1, secondo capoverso, lettera b), quinto periodo, sopprimere le parole: A fini conoscitivi.*

**4. 3.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 1, secondo capoverso, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: ai fini della aggiungere le seguenti: approvazione parlamentare, della.*

**4. 4.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

*Al comma 1, terzo capoverso, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) le unità previsionali di base che raggruppano i capitoli di bilancio.*

**4. 5.**

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2732 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO II.**

**DELEGA PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DEL BILANCIO DELLO STATO E PER  
L'ACCORPAMENTO DEL MINISTERO  
DEL TESORO E DEL MINISTERO DEL  
BILANCIO E DELLA PROGRAMMA-  
ZIONE ECONOMICA**

**ART. 5.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio. Il decreto si uniformerà ai seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e

dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni:

a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte del Governo e del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;

b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e alla disciplina del procedimento; a tal fine saranno analiticamente riconsiderati gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;

c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;

d) determinare, per ciascuna unità previsionale, l'autorizzazione ai pagamenti sulla base dell'integrazione tra i flussi informativi provenienti dal Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, dal Sistema informativo della Direzione generale del tesoro e dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

e) riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi del Tesoro in modo che ne emerga, da un lato, il raccordo con le autorizzazioni di cassa del bilancio e, dall'altro, il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione. A tal fine i debiti e i crediti di tesoreria vengono classificati in modo da garantirne la corrispondenza con la classificazione del bilancio dello Stato, in particolare quella per Ministeri e quella economica. La classificazione è fatta altresì sulla base delle caratteristiche organizzative ed istituzionali del soggetto creditore o debitore, con particolare riferimento alle regioni e agli enti locali, distinti per classi demografiche.

f) disciplinare la procedura di formazione del bilancio sulla base di un esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, con esclusione del criterio della spesa storica incrementale;

g) introdurre, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo.

2. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il decreto legislativo ivi previsto provvederà altresì a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonchè introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di una analisi economica della gestione patrimoniale.

3. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*Sopprimere gli articoli 5 e 6.*

**5. 35.**

Garra.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro centoventi giorni con le seguenti: entro trenta giorni.*

**5. 7.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni.*

**5. 32.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni.*

**5. 33.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti.

*Al comma 1, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: diretto ad individuare aggiungere le seguenti: i capitoli del bilancio e il loro raggruppamento nelle.*

**5. 3.**

Armani, Valensise, Bono, Lo  
Presti, Paolone.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: le unità previsionali di base del bilancio con le seguenti: i centri di responsabilità amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo 1.*

**5. 9.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: le unità previsionali di base del bilancio con le seguenti: i centri di responsabilità amministrativa.*

**5. 10.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) riorganizzare la normativa sottostante l'autorizzazione di spesa eventualmente anche procedendo all'abrogazione di nome desuete o assorbite al fine di permettere una ripartizione per funzioni legata alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa ed alla disciplina del procedimento.*

**5. 12.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) ristrutturare i capitoli di bilancio in modo da consentire una ripartizione per funzioni collegata alla identificazione di centri di responsabilità amministrativa ed alla disciplina del procedimento.*

**5. 11.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: unità previsionale, aggiungere le seguenti: con specifico e analitico riferimento ai capitoli in essa raggruppati.*

**5. 4.**

Armani, Valensise, Bono, Lo  
Presti, Paolone.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ai pagamenti con le seguenti: di cassa.*

**5. 13.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) ridefinire il sistema della Tesoreria unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie.*

**5. 40.**

La Commissione.

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) Riorganizzare i conti di Tesoreria in modo che essi siano raccordabili con la gestione dei capitoli di bilancio e delle unità previsionali di base. Conseguentemente riorganizzare la prospettazione dei conti riassuntivi mensili del Tesoro. Tale riorganizzazione deve consentire il raccordo, da effettuarsi nella Relazione di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni e integrazioni, tra il conto di cassa del settore statale e l'indebitamento netto della pubblica amministrazione.*

**5. 41.**

La Commissione.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: riorganizzare la prospettazione fino a: e, dall'altro, con le seguenti: introdurre una nuova prospettazione dei conti del tesoro dalla quale emerga.*

**5. 34.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti.

*Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole: il raccordo tra aggiungere le seguenti: il bilancio, la tesoreria.*

**5. 14.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e la diversa natura ed origine dei debiti e dei crediti di tesoreria, con particolare riguardo alle regioni ed agli enti locali, distinti per classi demografiche.

**5. 15.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

**5. 31.**

Bagliani, Roscia, Giancarlo  
Giorgetti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: di un esame.

**5. 16.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: concretamente.

**5. 17.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: analitica.

**5. 18.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

*g-bis*). individuare in modo certo il patrimonio dello Stato attraverso la formulazione di un rendiconto patrimoniale, definito entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento in forma comparativa con quello dell'esercizio precedente, che indichi per lo Stato,

per il settore statale e per la pubblica amministrazione nell'attivo:

i beni di proprietà dello Stato il cui utilizzo sia funzionale alla realizzazione di entrate e/o siano suscettibili di essere alienati;

i beni di proprietà dello Stato non produttivi di reddito nè alienabili al valore indicativo di lire 1;

i crediti dello Stato nei confronti di enti pubblici e privati, società e contribuenti;

le altre attività;

al passivo:

i debiti correnti dello Stato;

i debiti dello Stato derivanti da impegni assunti con leggi vigenti (pensioni, sanità eccetera);

il debito pubblico.

Il rendiconto patrimoniale deve essere corredato da una nota esplicativa che sintetizzi:

i principi contabili utilizzati per la redazione del rendiconto;

l'analisi delle principali poste di rendiconto;

commenti delle principali poste dello stesso rendiconto.

**5. 6.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire le parole da: provvederà altresì, fino a: e di spesa, con le seguenti: dovrà adeguare il rendiconto generale dello Stato alla nuova struttura del bilancio; a tal fine si dovrà procedere alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli per consentire la valutazione economica e finanziaria dei dati di consuntivo,.

**5. 19.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire le parole: , evidenziando, con le seguenti: ; dovranno essere evidenziati.

*Conseguentemente, sostituire le parole: nonché introducendo, per, con le seguenti: inoltre, dovrà essere introdotto nel.*

**5. 21.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 2, sostituire le parole: negli strumenti, con le seguenti: nei documenti.*

**5. 20.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 2, sostituire le parole da: che fornisca, fino alla fine del periodo con le seguenti: tale da poter individuare i beni dello Stato e consentire una specifica valutazione economica dei risultati conseguiti nella gestione del patrimonio.*

**5. 22.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Sopprimere il comma 3.*

**5. 5.**

Armani, Valensise, Bono, Lo  
Presti, Paolone.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Entro trenta giorni, il Governo deve trasmettere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Commissioni parlamentari competenti, le quali devono esprimere parere vincolante sugli stessi entro sessanta giorni dalla trasmissione.

**5. 26.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere parere vincolante sugli schemi dei decreti legislativi di

cui al comma 1 e 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

**5. 25.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 3, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**5. 23.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

*Al comma 3, sostituire le parole: delle Commissioni competenti con le seguenti: della Commissione di cui all'articolo 9; conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: delle Commissioni competenti con le seguenti: della Commissione di cui all'articolo 9 e all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: delle Commissioni competenti con le seguenti: della Commissione di cui all'articolo 9.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 9.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, è istituita una Commissione composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5 e 7, comma 4.

**5. 42.**

La Commissione.

*Al comma 3, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.*

**5. 24.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni.

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 4 marzo 1997.**

Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Carotti, Corsini, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Fragalà, Giannattasio, Grimaldi, Ladu, Leone, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Tassone, Turco, Veltroni, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 3 marzo 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUCIDI: « Modifiche al codice di procedura penale concernenti la figura del giovane adulto nel processo penale » (3339);

PECORARO SCANIO: « Disciplina della professione di pedagogo » (3340).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

BALOCCHI ed altri: « Conferimento della funzione dirigente ai presidi e ai direttori didattici » (2203) *Parere delle Commissioni V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

LUCHESE ed altri: « Riapertura dei termini per la trasformazione delle imprese familiari in società di persone » (2876) *Parere delle Commissioni V, VI e X;*

*alla III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (International Rice Research Institute), fatto a Los Banos il 16 aprile 1996 » (3180) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII e XIII;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'elenco dei periti dei fondi di investimento immobiliare chiusi » (3085) *Parere delle Commissioni I, II e VIII;*

CARUSO e CARLO PACE: « Agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi immessi al consumo nella provincia di Ragusa » (3111) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X e XIII;*

TURRONI e ANGELINI: « Norme per la cessione al comune di Cervia delle 'saline di Cervia' » (3166) *Parere delle Commissioni I, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

STAGNO d'ALCONTRES ed altri: « Istituzione del Commissario regionale per i grandi rischi » (2914) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, VII, XI, XII e XIII;*

PITTELLA ed altri: « Legge quadro in materia di speleologia » (3151) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI e XIII;*

DETOMAS ed altri: « Istituzione dell'albo professionale dei pianificatori urbanistici, territoriali e ambientali » (3209) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

BATTAGLIA ed altri: « Norme in materia di esercizio della pranoterapia » (3019) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI;*

LABATE ed altri: « Norme per il riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo » (3039) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

OLIVO ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato all'Unione italiana ciechi per la realizzazione di un centro di educazione e sperimentazione per i minorati della vista pluriminorati » (3190) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 20 febbraio 1997 copia della sentenza n. 43 del 10 febbraio 1997 (doc. VII, n. 265) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 44 del 10 febbraio 1997 (doc. VII, n. 266), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), e dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale di Tempio Pausania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 45 del 10 febbraio 1997 (doc. VII, n. 267), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 666 del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

n. 46 del 10 febbraio 1997 (doc. VII, n. 268), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 696, primo comma, codice procedura civile, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 696, primo comma, codice procedura civile, sollevata dallo stesso giudice in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 266).

alla II Commissione (doc. VII, nn. 267 e 268).

alla II e alla IV Commissione (doc. VII, n. 265).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione affari costituzionali.

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1997, è stata disposta la nomina a diri-

gente generale di ragioneria del dottor Stefano DACCO' con le funzioni di direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari presso la direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1997, è stata disposta la nomina a dirigente generale di ragioneria della dottoressa Carmelina LAPADULA con le funzioni di ispettore generale capo del Ministero dell'interno.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 27 febbraio 1997, ha dato comunicazione, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) ».

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Mr  
242